



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/16/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA ONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELE ONE” – LCN 19) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 16/ANNO 2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 17 giugno 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, preceduto da consultazione pubblica, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012 e dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 2/2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia in data 10 maggio 2016 (prot. n. 23732) ha ricevuto una relazione proveniente dall'Ispettorato territoriale della Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, ove si afferma che la società Media One s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Tele One" – LCN 19) ha consegnato a detto Ispettorato, nel periodo richiesto compreso tra il 21 marzo ed il 27 marzo 2016, registrazioni inammissibili dei programmi trasmessi poiché prive del segnale audio; l'Ispettorato segnala che questa circostanza è dovuta probabilmente ad errori nell'impostazione del *software* di registrazione, come affermato pure dalla stessa emittente.

A seguito di ciò, il CO.RE.COM. Sicilia, con atto n. CONT. n. 16 anno 2016, del 13 giugno 2016 (prot. n. 30478), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio a causa dell'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dal 21 marzo 2016 al 27 marzo 2016. Infatti dette registrazioni risulterebbero incomplete perché prive del segnale audio, quando secondo l'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS le emittenti sono tenute a conservare "la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi".

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 13 giugno 2016 e risulta ricevuto dalla società in data 14 giugno 2016.

2. Deduzioni della società

La società Media One s.r.l. in data 11 luglio 2016 ha inviato una memoria difensiva affermando: (i) che il loro sistema di registrazione ha avuto una difficoltà di lettura dei *files* richiesti non dipendente dalla volontà dell'emittente; (ii) di aver comunque messo a disposizione dell'Ispettorato suoi addetti per la lettura dei *files*; (iii) di essersi attivata per adeguare il sistema di registrazione alla produzione di *files* di più facile lettura.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 51247 del 21 ottobre 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, cioè di euro 516,00.

Dall'esame del fascicolo istruttorio inviato dal Comitato emerge la mancanza delle registrazioni relative alla programmazione richiesta all'emittente per il periodo compreso tra il 21 ed il 27 marzo, che risulterebbero prive del segnale audio, nonostante sia allegato il verbale del Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale Sicilia che segnala al Comitato la violazione contestata. Nell'imminenza della scadenza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei termini del procedimento e soprattutto a causa della mancanza nel fascicolo istruttorio delle registrazioni relative ai programmi contestati, la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, nella sua riunione del 3 novembre 2016, ha disposto la proroga di sessanta giorni dei termini procedurali prevista all'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla delibera 581/15/CONS per necessità di ulteriori approfondimenti. Per cui il termine di cui all'art. 6, comma 1 della citata delibera scade il giorno 10 gennaio 2017.

In data 2 dicembre 2016 (prot. n. 0062441) il Comitato ha provveduto all'integrazione istruttoria, rendendo disponibili le registrazioni richieste.

Si ritiene dunque accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rivela dimostrata nei giorni compresi tra il 21 ed il 27 marzo c.a. la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per l'irregolare conservazione da parte della società Media One s.r.l. della registrazione dei programmi diffusi nel periodo sopra individuato. Infatti secondo la norma citata le emittenti sono tenute a conservare *“la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”* ed in questo caso la società Media One s.r.l. non è riuscita a conservare le registrazioni qui considerate in stato di integrità, essendo le stesse prive del segnale audio.

Si ritiene pertanto di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si considera che la società citata ha esercitato i propri diritti di partecipazione e difesa nel corso del procedimento, presentando una memoria difensiva, ove ha dichiarato di aver messo a disposizione dell'Ispettorato suoi addetti per la lettura dei *files* e di essersi attivata per adeguare il sistema di registrazione alla produzione di *files* di più facile lettura. La società ha quindi posto in essere un'attività volta all'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La condotta posta in essere non ha comportato significativi indebiti vantaggi per la società agente; la stessa non è risultata destinataria di precedenti ordinanze-ingiunzioni relative alla tenuta delle registrazioni.

Tuttavia, la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita realizzata dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2015 risultano tali da consentire soltanto l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media One s.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Tele One*” – LCN 19, con sede legale in piazza Vittorio Emanuele III, n. 23, 90011, Bagheria (Palermo) (C.F. 04882900824) di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentesedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentesedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 244/16/CSP ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 244/16/CSP*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi